

di Cav. Avv. Rosa Bertuzzi

Sede PC: Via P. Giordani, 9 – 29121 Piacenza

Sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano

P.Iva : 01711730331

rosabertuzzi@ambienterosa.net

PEC: ambienterosa@legalmail.it

www.ambienterosa.net

di Avv.to Rosa Bertuzzi

LA GIURISPRUDENZA CONFERMA L'APPLICABILITÀ DEL “CUMULO GIURIDICO” DELLE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE, D.LGS. 152/2006

Tribunale di Parma, II Sezione Civile, Sentenza del 14 Ottobre 2024

Tribunale di Parma, Sentenza del 29 Ottobre 2024

Il **CUMULO GIURIDICO** è un istituto che consente, in presenza di molteplici violazioni di una stessa norma amministrativa, di applicare un'unica sanzione incrementata rispetto alla violazione più grave, anziché sommare le sanzioni relative a ciascuna infrazione. Tale meccanismo ha lo scopo di ridurre l'onere sanzionatorio per i contribuenti, assicurando una **proporzionalità tra l'entità delle violazioni e la sanzione complessiva applicabile**.

Riprendendo, in breve, l'*excursus storico* che ha caratterizzato la disciplina prevista dall'art. 258, D.Lgs. 152/2006, esso presenta la seguente evoluzione:

- ✓ **Legge 24 Novembre 1981, n. 689¹**, in cui all'**art. 8**, rubricato “*Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*”, introduceva il cosiddetto “**CUMULO GIURIDICO**”, il quale comportava che nei confronti del soggetto che avesse commesso, con una sola azione od omissione, una pluralità di violazioni amministrative si applicava la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Tale previsione ha generato “confusione”, in quanto si contrapponeva al c.d. “**CUMULO MATERIALE**”, in base al quale si applicano tante sanzioni quante sono le violazioni commesse; perciò, il contravventore si troverebbe a pagare l'importo ottenuto dalla somma complessiva delle sanzioni previste per tutte le violazioni poste in essere;
- ✓ **D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)**, in particolare il riferimento è all'art. 258 “*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*”;
- ✓ **D.Lgs. 3 Settembre 2020, n. 116²**, ha introdotto il **comma 9**, nell'**art. 258, D.Lgs. 152/2006**, prevedendo l'applicabilità del cumulo giuridico al concorso formale omogeneo (in caso di

¹ “Modifiche al sistema penale”.

² “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

violazioni che abbiamo per oggetto la stessa disposizione) o eterogeneo (in caso di violazioni di disposizioni differenti) e nell'ipotesi in cui il soggetto commetta più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno:

«Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo»;

- ✓ **Legge 15 Dicembre 2023, n. 191³**, la quale ha introdotto il **comma 9 bis** nell'art. 258 nel Testo Unico Ambientale:

«Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato»

❖ ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI RECENTI

La **sentenza** pronunciata dal **Tribunale di Parma in data 29 Ottobre 2024** verte sul ricorso proposto da una società avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa da A.R.P.A.E., con la quale si ordinava il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 193 e 258, D.Lgs. 152/2006, relativi al trasporto senza formulario.

I MOTIVI DEL RICORSO riguardavano:

- a) **Erroneità formale** dell'ordinanza di ingiunzione, lamentando che la violazione non riguardasse il trasporto di rifiuti senza formulario, bensì la compilazione di formulari con dati inesatti, così come risulta dal verbale dei Carabinieri;
- b) **Decadenza del termine** previsto dall'art. 14, L. 689/1981, trattandosi di fatti risalenti al 2019 e di notificazione dell'ordinanza solo nel 2023;
- c) **Applicazione dell'art. 258, comma 9, D.Lgs. 258/2006**, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicata la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio.

Il Tribunale ha rigettato i primi due ricorsi, ritenendo infondate le doglianze per le seguenti motivazioni:

- in ordine all'erroneità formale, il Tribunale ha osservato che la divergenza tra l'oggetto indicato nell'ordinanza di ingiunzione e quanto indicato nella sanzione può qualificarsi come *“mero errore materiale”*;
- relativamente alla decadenza del termine, ha statuito che la tempistica necessaria per l'adozione dell'ordinanza di ingiunzione risulta congrua rispetto alla data di effettiva avvenuta conoscenza del verbale prodromico da parte di A.R.P.A.E.

Per quanto concerne il terzo motivo di ricorso, il Tribunale l'ha accolto, richiamando espressamente l'art. 258, comma 9 e 9-bis, D.Lgs. 152/2006, specificando che, sebbene i fatti oggetto di violazione risalgono al 2019, ricadono nell'ambito della disposizione, dunque la sanzione da irrogare deve essere quella prevista per la violazione più grave aumentata del doppio.

³ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

La **sentenza** datata **14 Ottobre 2024** del **Tribunale di Parma** riguarda, come nella precedente sentenza, il ricorso proposto avverso un'ordinanza di ingiunzione emessa da A.R.P.A.E. con la quale è stata ordinata la corresponsione di una somma a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 193 e 258, D.Lgs. 152/2006. Il Tribunale, nel caso di specie, dopo aver chiarito che:

“le sanzioni amministrative non hanno natura sostanzialmente penale, in quanto non sono dirette a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali, né presentano quel grado di afflittività assimilabile a quello proprio delle sanzioni penali, con conseguente inapplicabilità del principio della retroattività della legge più favorevole; fermo restando che il principio della “lex mitior” non ha carattere assoluto, potendo il legislatore derogarlo ovvero prevedere limitazioni alla sua operatività, in presenza di valide giustificazioni”;

si sofferma in merito all'art. 258, comma 9-bis, D.Lgs. 152/2006, ritenendo che:

“la nuova norma ha inteso introdurre in tema di illeciti ambientali una deroga al principio di irretroattività della norma più favorevole, che giova agli oppositori, la cui posizione non è ancora stata definita con sentenza passata in giudicato”.

Pertanto, anche in quest'ultima sentenza si delinea un orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere l'applicabilità del c.d. CUMULO GIURIDICO in caso di sanzioni in materia ambientale, il quale comporta l'irrogazione di una somma complessiva pari alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al doppio, con l'abbandono del c.d. cumulo matematico, ricavato dalla moltiplicazione algebrica dell'importo previsto per ciascuna sanzione in relazione al numero di violazioni commesse.